



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. **135** della **Giunta Comunale**

**Oggetto: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO 7.2  
- BASSA VALLE DI SOLE CON COMPETENZE PER I COMUNI DI  
CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALÉ, RABBI E TERZOLAS -  
PROVVEDIMENTO DI CONFERMA MEMBRI COMPOSIZIONE CEC.**

---

L'anno **duemilaventidue** addì **dodici** mese di **ottobre** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>DALLAVO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSO MARUSCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO 7.2 - BASSA VALLE DI SOLE CON COMPETENZE PER I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALÉ, RABBI E TERZOLAS - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA MEMBRI COMPOSIZIONE CEC.**

## **RELAZIONE**

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 di data 28.12.2020 avente ad oggetto “Commissione Edilizia Comunale unica per l’ambito 7.2 – Bassa Valle di Sole con competenze per i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Rabbi e Terzolas – Nomina.”, con la quale è stato deliberato:

*“1. Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, che l'Amministrazione comunale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo dall'art. 9 comma 6 della legge provinciale per il governo del territorio e come meglio specificato nella parte premessuale, ha dato corso alla pubblicazione sul sito del comune dell'avviso di nomina della Commissione Edilizia Comunale Unica in gestione associata con i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Rabbi e Terzolas, dando evidenza delle “Modalità e criteri di selezione adottati per la valutazione delle candidature e relativi fattori di ponderazione”, che vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.*

*2. Di nominare, sulla scorta della valutazione delle candidature pervenute, intervenuta l'intesa con i Comuni d'ambito, che i componenti della Commissione Edilizia Comunale Unica per l'ambito 7.2 Bassa Valle di Sole, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento e per la durata in carica degli attuali consigli comunali, nelle persone dei signori:*

- Sindaco o Assessore delegato all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, Presidente;*
- Comandante pro-tempore o suo delegato Rappresentante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, Componente;*
- Funzionario esperto geom. Mariano Larcher, già dipendente del Comune di Predaia assegnato al settore tecnico, Componente;*
- Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all'albo professionale degli architetti sig. Mirko Franzoso, Componente;*
- Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all'albo professionale degli ingegneri sig. Mirko Busetti, Componente;*
- Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all'albo professionale degli architetti sig. Italo Bertolini, Componente;*
- Funzionario assegnato all'Ufficio Tecnico in gestione associata, settore Urbanistica ed Edilizia, Segretario senza diritto di voto.*

*3. ...”.*

Evidenziato come con legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 e parzialmente modificata con legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024”, entrata in vigore lo scorso 9 agosto, sono state introdotte, tra l’altro, alcune modificazioni in materia foresterie in area agricola, di durata del vincolo di destinazione agricola e di commissioni edilizie comunali.

In termini generali, come precisato con circolare del Vicepresidente/assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della PAT, di data 11 luglio 2022, prot. n. A042/2022/S013-2022-18.3 e con circolare del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio di data 12 luglio 2022, prot. n. S013 – 2022 – 18.3, le novità legislative sono entrate in vigore il 21 luglio 2022 e, a norma dell’art. 121, comma 4 della lp 15/2015, la nomina della nuova commissione CEC dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore, e dunque, entro 21 ottobre 2022.

Si premettere che a termini dell’art. 9 della Legge Provinciale per il Governo del Territorio 4 agosto 2015 n. 15, come in ultimo modificato con legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10:

*“1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l’attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell’articolo 64, comma 4.*

*2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:*

- a) il sindaco o l’assessore all’urbanistica è componente della commissione e la presiede;*
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;*
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l’articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;*
- e) l’individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell’esito finale della valutazione delle candidature ammesse.*

*3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.*

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. *Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della [legge provinciale n. 3 del 2006](#), fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.*"

Occorre qui richiamare la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, che ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3, individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.

In particolare sulla base dell'allora vigente previsione di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 citata, che aveva rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti, salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione, si era costituito sull'ambito 7.2 una gestione unica ricomprendente i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Terzolas e Rabbi.

Occorre in tal senso precisare che le gestioni associate per effetto della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 non sono oggi più obbligatorie ma comunque oggi la stessa è ancora in essere, seppur per esserne riviste alcune previsioni, tanto che si è recentemente convenuto con tutti i Sindaci, in rappresentanza dei predetti Enti, di riconfermare ancora la costituzione di una Commissione edilizia unica.

Richiamato ora l'articolo 121 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. ed ii., il quale prevede al comma 4. che *"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, come modificati dalla legge provinciale concernente "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022". Le amministrazioni comunali che già prevedono nelle CEC la presenza di membri rispondenti all'articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di cui al presente articolo.*"

Dato atto quindi che per i Comuni che, all'interno delle CEC esistenti, presentano già tali figure professionali, ossia almeno 1 componente esperto in edilizia e urbanistica (esperienza in pianificazione generale e/o attuativa, progettazione privata, partecipazione a commissioni edilizie o altri studi – approfondimenti in materia, esperienze accademiche etc..) e almeno 1 componente esperto in tutela del paesaggio, vanno valutati i requisiti con orientamento, nel secondo caso, alla specializzazione – approfondimento sui temi del paesaggio e sarà sufficiente assumere un provvedimento di conferma della composizione della CEC alla luce ed in coerenza a quanto

richiesto dalla nuova norma , ed entro il 21 ottobre andrà emanato l'avviso per l'individuazione della nuova CEC.

Valutati i curriculum dei vigenti commissari allegati alla loro richiesta di candidatura e verificato come i commissari:

- ARCH. ITALO BERTOLINI: ha svolto nella libera professione attività di pianificazione generale e attuativa, progettazioni di edifici residenziali e condominiali, progettazione di alberghi ed essendo membro di commissione edilizia a partire dall'anno 1985 (il tutto come meglio indicato nel curriculum);
- ARCH. MIRKO FRANZO: ha svolto nella libera professione attività di pianificazione generale e attuativa, progettazioni di edifici residenziali e condominiali, progettazione per recupero di edifici storici e tutelati, pubblicazioni di libri e riviste sull'architettura ed essendo membro di commissioni edilizie a partire dall'anno 2015, varie pubblicazioni di libri, riviste e conferenze sull'architettura (il tutto come meglio indicato nel curriculum);
- ING. BUSETTI MIRKO: ha svolto nella libera professione attività di pianificazione generale e attuativa, progettazioni di edifici residenziali e condominiali, progettazione per recupero di edifici storici e tutelati, pubblicazioni di libri e riviste sull'architettura ed essendo membro di commissioni edilizie a partire dall'anno 2005, (il tutto come meglio indicato nel curriculum);

i quali quindi risultano essere esperti in materia di edilizia e urbanistica nonché di tutela del paesaggio, con la possibilità di procedere all'emanazione di un provvedimento di conferma dell'attuale C.E.C..

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso e riconosciuto quanto sopra.

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio"; dato atto che con decorrenza 1° gennaio 2017 ha trovato avvio la gestione associata dell'ambito 7.2 Bassa Valle di Sole e che la stessa è ancora operativa.

Dato atto come sia intervenuta la concertazione prevista dalla legge come avvenuta nella riunione dei Sindaci dd. 09.12.2020, che riconosce i contenuti della presente, le indicazioni nominative qui espresse oltre a stabilire che la Commissione operi da subito con competenza piena per i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malé, Rabbi e Terzolas.

Preso atto delle previsioni di cui al 18 febbraio 2020, n. 7 con cui è stato emanato il nuovo regolamento regionale "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)." che all'art. 18. Comma 2 disciplina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni previste per legge disponendo che a queste possa essere riconosciuto un compenso non superiore al 50% di quello riconosciuto per statuto ai rispettivi consiglieri.

Richiamato lo Statuto del Comune di Malé, in ultimo modificato con deliberazione n. 16 dd. 09.03.2016, ove all'art. 15 si dispone che è stato fissato al 50% l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri e oggi determinato in €. 50,00.-.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26

di data 30.06.2016, dal Responsabile del settore tecnico di competenza sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

## **d e l i b e r a**

1. Di confermare, sulla scorta della valutazione delle candidature pervenute, intervenuta l’intesa con i Comuni d’ambito, che i componenti della Commissione Edilizia Comunale Unica per l’ambito 7.2 Bassa Valle di Sole, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento e per la durata in carica degli attuali consigli comunali, nelle persone dei signori:
  - Sindaco o Assessore delegato all’urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, Presidente;
  - Comandante pro-tempore o suo delegato Rappresentante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta, Componente;
  - Funzionario esperto geom. Mariano Larcher, già dipendente del Comune di Predaia assegnato al settore tecnico, Componente;
  - Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all’albo professionale degli architetti sig. Mirko Franzoso, Componente;
  - Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all’albo professionale degli ingegneri sig. Mirko Busetti, Componente;
  - Tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritta all’albo professionale degli architetti sig. Italo Bertolini, Componente;

- Funzionario assegnato all'Ufficio Tecnico in gestione associata, settore Urbanistica ed Edilizia, Segretario senza diritto di voto.
2. Di dare atto che la stessa è immediatamente competente, con le decorrenze dianzi indicate, a esercitare le funzioni di legge e regolamento, ovvero di organo tecnico-consultivo in materia edilizia per i tutti i Comuni d'ambito.
  3. Di demandare al Servizio Tecnico gli adempimenti connessi all'insediamento della nuova commissione edilizia comunale.
  4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
    - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
  5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
  6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO 7.2 - BASSA VALLE DI SOLE CON COMPETENZE PER I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALÉ, RABBI E TERZOLAS - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA MEMBRI COMPOSIZIONE CEC.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 12/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA  
PRIVATA E URBANISTICA  
F.to - geom. Mattia Manini -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 12/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - dott. Franco Battisti -



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Franco Battisti

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **14/10/2022** al giorno **24/10/2022**.

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Franco Battisti

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 12/10/2022

**Il Segretario comunale**  
F.to dott. Franco Battisti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 14/10/2022

**Il Segretario comunale**  
dott. Franco Battisti